

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-857 del 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno, richiesta dall'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela per l'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-900 del 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno, richiesta dall'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela per l'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 12/02/2024, così come integrato in data 31/05/2024 e in data 15/06/2024, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/110839 del 17/06/2024 (**pratica Sinadoc n. 22710/2024**) dal procuratore dell'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela (C.F. ZCCMNL66T46A944F), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/118017 del 26/06/2024, veniva trasmessa al SUAP dall’impresa istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/168932 del 19/09/2024, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC con nota PG/2024/189828 del 21/10/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 02/11/2024, acquisita con PG/2024/198502 del 04/11/2024, richiedeva all’impresa individuale istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/221623 del 06/12/2024.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2024/182581 del 09/10/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi domestici in acque superficiali (PG/2024/194926 del 28/10/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice acustica (PG/2024/226298 del 13/12/2024).
- Parere per le matrici scarichi domestici in acque superficiali e acustica del Comune di Valsamoggia (PG/2024/231522 del 20/12/2024).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto:

- il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza in materia urbanistico/edilizia;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Il Gestore del Corpo Idrico Recettore (Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per lo scarico diretto nel fosso stradale tombato che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento della Strada Provinciale S.P. 27.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dall'impresa istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 742,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che l'impresa individuale ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente al l'impresa individuale titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela (C.F. ZCCMNL66T46A944F) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                           | Ente Competente |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                             | a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125) | Comune          |
| Aria                              | b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006                                             | ARPAE           |
| Rumore                            | c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/1995                                                                    | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Stabilimento impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela**

**Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003**

#### **1. Classificazione dello scarico**

Scarico (denominato S2) in acque superficiali (fosso tombato che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento della Strada Provinciale S.P. 27 e che recapita nel Torrente Samoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno e di acque meteoriche di dilavamento copertura lato sud-est e del piazzale di sosta e transito lato sud-est dello stabilimento provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche provenienti dai lavandini e dalla doccia sono pretrattate mediante 1 degrassatore (da 3 A.E.) e sono unite alle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e trattate mediante un unico impianto (dato da una fossa Imhoff da 3 A.E. e da un successivo filtro batterico anaerobico da 3 A.E.) prima di essere scaricati in acque superficiali mediante il fosso tombato.

#### **2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (denominato S1) in acque superficiali (fosso tombato che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento della Strada Provinciale S.P. 27 che recapita nel Torrente Samoggia) di acque meteoriche di dilavamento copertura lato nord-ovest e del piazzale di sosta e transito lato nord-ovest dello stabilimento, non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

#### **3. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/194926 del 28/10/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 2024/68812, pervenuto agli atti di

ARPAE-AACM in data 20/12/2024 al PG/2024/231522. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

- b) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- c) Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare **entro il 31/05/2025**, presso l'Ente Gestore del corpo idrico ricettore, la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale/consortile il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare per fossi stradali l'Ente Gestore della Viabilità a cui è connesso il fosso ricettore (Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità).

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio dell'AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica" datata 04/09/2024 (agli atti di ARPAE in data 19/09/2024 al PG/2024/168932).
  - "SCHEMA NUOVO IMPIANTO FOGNARIO" in scala 1:200 e datata 04/09/2024 (agli atti di 04/09/2024).

-----

Pratica Sinadoc n. 22710/2024

Documento redatto in data 12/02/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



## COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

[ambiente@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:ambiente@comune.valsamoggia.bo.it)

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia  
e Monte San Pietro**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – AACM di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Istanza di AUA - matrici: emissioni in atmosfera, acque reflue, acustica - pratica Impresa FALEGNA-MERIA ZOCCA CARLO DI ZOCCA MANUELA – ubicazione loc. SAVIGNO – VALSAMOGGIA – Via dei Mulini n. 21 – 21/a (Pratica SUAP n. 180/2024) - Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. 36531 del 15/06/2024 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Viste** le successive integrazioni a tutt'oggi inviate allo scrivente Servizio da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. 66015 del 05/12/2024;

**Visto** il parere Favorevole Condizionato di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 182581/2024 del 09/10/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 55996 del 10/10/2024), relativo alla matrice emissioni in atmosfera;

**Visto** il parere Favorevole Condizionato di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 194926/2024 del 28/10/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 59485 del 29/10/2024), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie NON in pubblica fognatura;

**Visto** il parere Favorevole Condizionato di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 226298/2024 del 13/12/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 67569 del 13/12/2024), relativo alla matrice impatto acustico;

**Vista** la richiesta pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 224725/2024 del 11/12/2024 (acquisita agli atti di questo Comune con prot. 67271 del 12/12/2024), al quale si riscontra con la presente;

**Sede istituzionale:** Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1  
**tel:** 051 836411 - **fax:** 051 836440  
**posta elettronica certificata:** [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)  
**codice fiscale e partita IVA:** 03334231200

**Rilevato** che, a tutt'oggi, allo scrivente Servizio **non** sono pervenuti:

- il Nulla Osta urbanistico/edilizio alla realizzazione degli interventi richiesti e/o alcuna segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta;
- il parere di compatibilità idraulica dello scarico nel fosso stradale tombato che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento della Strada Provinciale S.P. 27, gestita dalla Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, per quanto di competenza, si esprime

**parere favorevole**

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia **nulla osta** acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto** dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto **ed, inoltre, a condizione che:**

- **il motore della cabina di verniciatura venga posizionato all'interno del capannone;**
- **qualora le attività aziendali siano svolte (anche solo parzialmente) nella fascia oraria 22,00-06,00 dovrà essere PREVENTIVAMENTE valutato anche il rispetto dei limiti acustici normativi in periodo notturno;**

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie NON in pubblica fognatura:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 194926/2024 del 28/10/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 59485 del 29/10/2024) **ed a condizione che:**

- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol e non dovranno mai produrre inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli; **Inoltre, non dovranno mai determinare fenomeni di impaludamento superficiale, ristagni d'acqua, di dissesto idrogeologico e non dovranno mai creare ostacoli al regolare deflusso delle acque meteoriche transanti nella pubblica fognatura in cui sono veicolati;**
- **prima del RILASCIO della AUA** richiesta siano fornite le coordinate dello scarico, come previsto per ogni singolo scarico sfociante in corpo idrico superficiale, geo-localizzandolo/li attraverso la proiezione “Gauss-Boaga (X;Y);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si prende atto del parere Favorevole Condizionato di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 22710/2024 prot. N.ro 182581/2024 del 09/10/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 55996 del 10/10/2024);

- **relativamente al “Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche**



**ostative all'adozione dell'AUA richiesta**", si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito;

- **relativamente al "parere di compatibilità idraulica dello scarico nel fosso stradale tombato che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento della Strada Provinciale S.P. 27"**, gestita dalla Città Metropolitana di Bologna - Servizio Viabilità, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e quanto ritenuto nei pareri che, a tutt'oggi, non sono pervenuti allo scrivente Servizio Ambiente.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali  
2024.12.19 12:02:20  
CN=Monica Vezzali  
C=IT  
2.5.4.45=202350119577  
2.5.4.6=TNTT-VZZMNC68D42F257H  
RSA/2048 bits





SINADOC n. 22710/2024

Spettabili  
**Suap Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue  
c a *Lorenzo Farnè*  
Via San Felice n. 25  
40122 Bologna  
*trasmesso tramite posta interna*

OGGETTO: Trasmissione istanza di AUA - matrice: acque reflue - pratica Impresa FALEGNAMERIA ZOCCA CARLO DI ZOCCA MANUELA – ubicazione loc. SAVIGNO – VALSAMOGGIA – Via dei Mulini n. 21 – 21/a. **Relazione tecnica scarichi.**

Con riferimento alla richiesta in oggetto e valutata la documentazione tecnica trasmessa dal SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte san Pietro si esprimono le seguenti valutazioni:

L'azienda è risultata in possesso dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con il certificato di abitabilità Prot. 1645/85 e successivo rinnovo con Prot. 5695 presentato in data 03/08/2004, pertanto trattasi di scarichi esistenti;

è stata presentata una planimetria della rete fognaria, firmata da tecnico abilitato, con chiara differenziazione per le diverse reti di scolo. Dall'esame combinato della relazione tecnica e dello schema fognario si evince che dall'insediamento di cui trattasi avranno origine due distinti scarichi:

**Scarico S1:** scarico di acque reflue meteoriche derivante da una parte dei coperti e una parte del piazzale del fabbricato, con recapito finale in fosso di campagna intubato in cemento che a sua volta recapita nel fosso della strada provinciale;

**Scarico S2:** scarico di acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici e dalla restante parte dei coperti e del piazzale, con recapito nel medesimo corpo ricettore. Lo scarico di origine domestica è stato calcolato per **3 a.e.**, ed è costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa tipo Imhoff e da un filtro anaerobico.

Per lo scarico denominato **S2** relativamente ai reflui domestici, per quanto concerne l'impianto installato a valle della fossa Imhoff, si evidenzia che la Tabella B della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03 prevede l'utilizzo del filtro anaerobico solo per gli edifici civili mono-bifamiliari e/o civili abitazioni ad uso discontinuo/periodico. L'insediamento in esame non rientra in tale indicazione normativa. Tuttavia, vista la nota della Direzione Tecnica di Arpae PGDG/2010/4115 del 03/08/2010, la documentazione presentata comprova, in questo caso, l'equivalenza prestazionale della tipologia del sistema di trattamento in progetto

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Distretto Metropolitano – sede di Casalecchio di Reno** - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
| 40033 Casalecchio di Reno (BO) | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)



rispetto a quelle previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03.

dei punti di immissione degli scarichi non sono state fornite le coordinate, come previsto per ogni singolo scarico sfociante in corpo idrico superficiale, come indicato nell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., lettera A.2.8-ter, punto 1.1.1., lett. d). I punti di scarico nel corpo recettore dovranno essere geo-localizzati attraverso la proiezione "Gauss-Boaga (X;Y)";

In base alla relazione tecnica descrittiva dell'attività che verrà svolta, con particolare riferimento alle aree esterne alla struttura, all'esterno dell'insediamento non verranno stoccati rifiuti, sostanze o preparati pericolosi o comunque in grado di contaminare le acque.

Lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

In relazione a quanto risultante dall'esame della documentazione presentata si ritiene che il sistema proposto per il trattamento dei reflui dello stabilimento agrituristico in argomento sia conforme alle indicazioni della DGR 1053/2003;

L'atto autorizzativo dovrà comunque riportare le seguenti prescrizioni:

- considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico S2 ( di consistenza inferiore a 50 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
- le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e del degrassatore, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente identificabili e da mantenersi in buona condizione di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- dovranno essere fornite le coordinate dello scarico, come previsto per ogni singolo scarico sfociante in corpo idrico superficiale, geo-localizzandolo/li attraverso la proiezione "Gauss-Boaga (X;Y)";
- il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto Urbano/Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Distretto Metropolitano – sede di Casalecchio di Reno** - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
| 40033 Casalecchio di Reno (BO) | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)



Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicati, per cui l'eventuale effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici sarà soggetta a separata autorizzazione.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Marco Lanzaolini al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST  
(Marcello Nanetti)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

## Autorizzazione Unica Ambientale

**Stabilimento impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela**

**Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno**

### ALLEGATO B

#### **Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno svolta dall'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno, secondo le seguenti prescrizioni.

#### **1. Emissioni autorizzate**

- a) L'impresa individuale FALEGNAMERIA ZOCCA CARLO DI ZOCCA MANUELA è vincolato alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le seguenti in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006:

##### EMISSIONE E1 (provenienza: cabina di verniciatura)

|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 8     | m                  |
| Durata massima  | 5     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

|                                                |    |                    |
|------------------------------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare                          | 3  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (come C-org totale) | 50 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: filtro a carta kraft e paint-stop

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

##### EMISSIONE E2 (PROVENIENZA: polveri di falegnameria)

|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| Portata massima | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 8    | m                  |
| Durata massima  | 24   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

- b) I punti di EMISSIONE E2 – E3 – E4 (provenienza: impianti termici uso civile (in totale < 1 mw alimentati a trucioli/ritagli legno vergine) non sono soggetti ad autorizzazione in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW. Dovranno essere rispettati i requisiti tecnici e costruttivi ed i limiti di emissione previsti per gli impianti termici civili che utilizzano biomasse stabiliti dall'Allegato IX alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

## 2. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis del D.Lgs 152/2006

- a) Viste le schede di sicurezza agli atti si ritiene necessario che l'impresa individuale FALEGNAMERIA ZOCCA CARLO DI ZOCCA MANUELA provveda ad inviare ad ARPAE, entro il termine ultimo del 31/05/2025, una relazione ai sensi art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006<sup>1</sup> con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

## 3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di

<sup>1</sup> Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                      |                                                         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N. punti di prelievo        | Lato minore (metri)   | N. punti di prelievo |                                                         |
| Fino a 1m          | 1 punto                     | Fino a 0,5 m          | 1 punto              | al centro del lato                                      |
| Da 1m a 2 m        | 2 punti (posizionati a 90°) | Da 0,5 m a 1m         | 2 punti              | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | Superiore a 1m        | 3 punti              |                                                         |

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'impresa individuale in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

- b) L'impresa individuale in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, l'impresa individuale in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m         | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                         | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                         | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale                                   | UNI EN 13284-1:2017 (*);                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| particolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sub>3</sub> ) |
| Composti Organici Volatili (COV)<br>(determinazione dei singoli composti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                              |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                                                                                        |

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al

30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

## **8. Messa in esercizio e messa a regime**

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1 ed E5 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

## 9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà dell'impresa individuale in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. L'impresa individuale in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa impresa individuale di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento/dell'impianto intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
  - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono

continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica" datata 08/02/2024 (agli atti di ARPAE in data 17/06/2024 al PG/2024/110839).
  - "LayOut Aziendale con posizionamento macchinari - punti di emissione in atmosfera - estintori - uscite di emergenza" non datato (agli atti di ARPAE in data 17/06/2024 al PG/2024/110839).

-----

Pratica Sinadoc n. 22710/2024

Documento redatto in data 12/02/2024

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Stabilimento impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela**

**Comune di Valsamoggia (BO), Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno**

### **ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

#### **1. Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione acustica datata 05/09/2024, così come integrata con relazione datata 13/11/2024,, presentata dall'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via dei Mulini nn. 21-21/A, Loc. Savigno.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/226298 del 13/12/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 2024/68812.

#### **2. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/226298 del 13/12/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 2024/68812 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/12/2024 al PG/2024/231522). Il nulla osta del Comune è già associato all'Allegato A del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale mentre il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) L'impresa Titolare dello stabilimento, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 datata 05/09/2024, così come integrata con relazione datata 13/11/2024, dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dall'impresa individuale Falegnameria Zocca Carlo di Zocca Manuela relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE rispettivamente in data 19/09/2024 al PG/2024/168932 e in data 16/12/2024 al PG/2024/221623).

-----

Pratica Sinadoc n. 22710/2024

Documento redatto in data 12/02/2024



Sinadoc n° 22710/2024

Bologna, 12/12/2024

**Comune di Valsamoggia**

**Piazza Garibaldi 1 – Bazzano 40053**

**Valsamoggia (BO)**

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**SUAP di Valsamoggia**

**c.a. Ing. Pietro Passaniti**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - A.A.C.M.**

**Unità AUA ed acque reflue,**

**c.a. Lorenzo Farné**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*(protocollo interno)*

**Oggetto:** Trasmissione istanza di AUA - matrici: emissioni in atmosfera, acque reflue, acustica – pratica  
Impresa FALEGNAMERIA ZOCCA CARLO DI ZOCCA MANUELA – ubicazione loc. SAVIGNO -  
VALSAMOGGIA – Via dei Mulini n. 21 – 21/a. **PARERE MATRICE ACUSTICA**

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione presentata e successive integrazioni, si rileva che:

- l'attività esercitata dalla ditta Falegnameria Zocca Carlo si occupa di fabbricazione di porte, finestre e mobili in legno. L'attività viene svolta in uno stabile sito in via Dei Mulini 21/21/A, 40053, Valsamoggia (BO);
- l'area circostante la ditta è delimitata da:
  - LATO NORD: Via della Libertà
  - LATO SUD: torrente Samoggia
  - LATO EST: torrente Samoggia
  - LATO OVEST: Via Samoggia;
- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 05/09/2024 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA n° 5411, relativa al progetto di modifica dei punti di emissioni in atmosfera denominati E1 ed E5, integrata con una documentazione datata 13/11/2024 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA n° 12369;
- il fabbricato sorge all'interno di una area classificata dalla zonizzazione comunale del Comune di Valsamoggia come "Classe IV - Aree di intensa attività umana" con limite diurno pari a 65 dB(A) e limite notturno pari a 55 dB(A). E' presente un ricettore R1 ad uso abitativo, a circa 87 metri di distanza dall'edificio aziendale;
- sono state individuate e descritte le sorgenti sonore aziendali. L'attività produttiva si svolge esclusivamente in periodo diurno;



- al fine di condurre le verifiche acustiche è stata svolta una campagna di rilevazioni fonometriche in data 25/05/2024 in periodo diurno sia ai confini dell'azienda che nei pressi del ricettore individuato;
- durante l'effettuazione dei rilievi strumentali del livello di rumore ambientale di zona, il volume di traffico veicolare riscontrato lungo la viabilità esistente è stato normale, non è stato rilevato il transito di automezzi notevolmente rumorosi;
- viene dichiarato che il contributo acustico associabile alle sorgenti soggette a modifica sostanziale (E1, E5) non sarà significativo rispetto a quello attuale considerato. Infatti, il motore della cabina di verniciatura (E1), soggetta ad aumento di portata di emissione, è installato all'interno dello stabilimento e la diminuzione delle sezioni dei camini non rappresenta modifica significativa in termini di impatto acustico ambientale. Di conseguenza la condizione attuale può ritenersi acusticamente rappresentativa anche di quella in previsione;
- le misure svolte presso il confine di proprietà dell'azienda attestano il rispetto dei limiti assoluti normativi con valori di immissione compresi tra i 50.8 dB(A) e i 58.2 dB(A), inferiori al limite di 65.0 dB(A) diurno a cui compete la classe IV. Non sono state rilevate dal tecnico ENTECA/5411 componenti tonali o componenti impulsive;
- sono stati propagati i valori di cui sopra misurati lungo il perimetro dell'azienda, mediante l'uso della formula per la propagazione di sorgenti puntiformi, ottenendo l'apporto totale di falegnameria Zocca ai fini del calcolo dei limiti di immissione differenziale diurno al ricettore R1 pari a 46 dB(A), valore inferiore ai 50 dB(A) necessari per l'applicabilità del criterio differenziale diurno a finestre aperte, condizione individuata come più gravosa.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente rumore, al rilascio della modifica di autorizzazione richiesta. Ciò fatto salvo, considerato che il motore della cabina di verniciatura è installato all'interno dello stabilimento, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- il motore della cabina di verniciatura deve essere posizionato all'interno del capannone.

*La presente istruttoria tecnica è stata curata dai tecnici Giacomo Capitani e Cesare Govoni ai quali ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni.*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA  
Dott.ssa Paola Silingardi  
(o suo delegato)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**